

S T A T U T O

della "Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri
del Friuli Venezia Giulia"

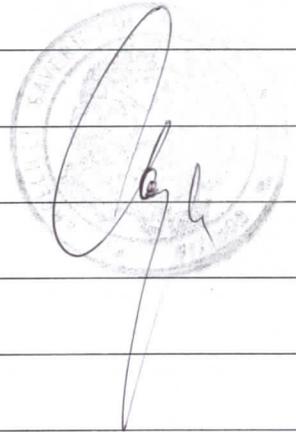
Articolo 1 - Gli Ordini degli Ingegneri delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, rappresentate dai Presidenti "pro-tempore", che sottoscrivono il presente Atto, costituiscono la "Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri del Friuli Venezia Giulia", come strumento di consultazione e coordinamento dell'attività degli Ordini delle quattro province, svolgendo in particolare il ruolo di interlocutore nei confronti sia dell'Amministrazione regionale, sia delle Amministrazioni nazionali, nella formulazione delle norme legislative e regolamentari attinenti l'attività della categoria degli ingegneri, nonché in ogni altra iniziativa di interesse della categoria. Per tali finalità, la Federazione può aderire ad organismi interprofessionali, sia in ambito regionale che nazionale.

La Federazione ha sede nel capoluogo di Regione, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Trieste e sede operativa presso l'Ordine di riferimento del Presidente pro tempore della Federazione.

Articolo 2

Sono organi della Federazione regionale:

1. Il Consiglio;
2. Il Presidente;



3. Il Vicepresidente, ove nominato;

4. Il Segretario;

5. Il Tesoriere.

Articolo 3 - CONSIGLIO

Il Consiglio è composto dal Presidente e da un Consigliere di ciascun Ordine provinciale, i quali hanno la rappresentanza dei rispettivi Ordini.

I Consiglieri della Federazione sono eletti tra i Consiglieri degli Ordini provinciali di appartenenza a seguito di delibera dei rispettivi Consigli degli Ordini.

In caso d'impedimento a partecipare alle riunioni, ciascun membro del Consiglio può designare, di volta in volta, un altro componente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Non è ammessa più di una delega.

I componenti del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato presso l'Ordine di appartenenza e fino alla loro sostituzione, salva revoca e contestuale surrogata decisa dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

Articolo 4 - PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere privilegiando il criterio della rotazione tra gli Ordini; il Presidente non può rimanere in carica oltre un quadriennio.

Nelle riunioni di Consiglio, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la Presidenza il Vice presidente

o, in sua assenza, il Consigliere più anziano.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario ne fa le
vece il Consigliere più giovane d'età.

Tutti i componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Articolo 5 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio della Federazione regionale esercita le seguenti
attribuzioni:

- a) esprime pareri ed assume iniziative presso gli Organi regionali e nazionali competenti in relazioni a leggi, regolamenti o programmi che interessino la professione, comunque esercitata;
- b) esprime pareri sulle iniziative legislative ed amministrative della Regione e dello Stato nel campo di specifica competenza della categoria degli ingegneri e collabora alla elaborazione dei provvedimenti, partecipando ai lavori degli organi deputati a predisporre i provvedimenti stessi;
- c) è organo di consultazione diretta della Regione per l'attuazione dell'art.37, n.6, del R.D. 23.10.1925 n.2537;
- d) interviene, sia in sede regionale che nazionale, alle attività riguardanti la tutela del titolo, la dignità e il prestigio della professione di ingegnere, comunque esercitata, compresa l'emanazione di direttive o l'assunzione di decisioni in materia di applicazione di norme di etica professionale;
- e) costituisce commissioni di studio consultive in merito a problematiche della categoria e ne designa i coordinatori;



- f) designa, su richiesta, i membri ingegneri per i vari Consigli di Amministrazione, per i Comitati e per le Commissioni;
- g) svolge attività di consulenza tecnico-giuridica agli Ordini provinciali, al fine di dare loro l'interpretazione delle norme che riguardano la Categoria. In particolare provvede a definire con il coordinamento degli Ordini, le modalità di applicazione di tariffe/parametri professionali;
- h) fornisce agli Ordini le informazioni e i chiarimenti che loro necessitano nello svolgimento delle loro attività;
- i) predispone annualmente la ripartizione delle spese da porre a carico di ciascun Ordine in proporzione al numero degli iscritti.

Articolo 6 - CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque con scadenza bimestrale.

Inoltre egli deve convocarlo quando almeno 1/4 (un quarto) dei Consiglieri in carica gliene facciano richiesta scritta; e ciò entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta stessa.

La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata, o con altri mezzi ritenuti idonei, almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, salvo motivi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e comunque siano rappresentati tutti gli Ordini.

Articolo 7 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti ed, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne dispone la convocazione ed esercita tutte le altre attribuzioni intese al regolare funzionamento del Consiglio stesso, attuandone le deliberazioni.

Articolo 9 - COMPITI DEL VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.8.

Al Vicepresidente possono essere delegate dal Presidente o dal Consiglio specifiche funzioni in rappresentanza del Consiglio.

Articolo 10 - COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della Federazione, cura la corrispondenza e, d'intesa con il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Il Tesoriere economo è responsabile della corretta tenuta contabile dell'attività finanziaria della Federazione. Certifica e liquida i mandati di pagamento firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario. Tiene i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio della Federazione.

Il Presidente designa un Consigliere per sostituire il tesoriere economo, in caso di suo impedimento.

Articolo 11 - Le cariche in seno alla Federazione regionale non sono remunerate.

Articolo 12 - Le spese per il funzionamento della Federazione vengono suddivise tra gli Ordini provinciali in proporzione al numero dei rispettivi iscritti al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

Articolo 13 - La Federazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), termine che si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, in assenza di specifico recesso di almeno un Ordine provinciale, recesso che dovrà venire comunicato alla Federazione almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Pro. Ruffini

Gen. Gen.

